

di Roma. Consulenza legale alle istituzioni scolastiche. Coordinamento e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa negli ambiti provinciali dell'USR, in materia di gestione del contenzioso giuslavorista e di procedimenti disciplinari a carico del personale della scuola.

Art. 3.

Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti 5 uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio VI (*Ambito territoriale di Roma*);

Ufficio VII (*Ambito territoriale di Frosinone*);

Ufficio VIII (*Ambito territoriale di Latina*);

Ufficio IX (*Ambito territoriale di Rieti*);

Ufficio X (*Ambito territoriale di Viterbo*).

2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

3. Gli uffici di cui al comma 1, fatte salve le competenze dell'Ufficio V relative all'ambito territoriale provinciale di Roma, svolgono altresì le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.

4. Gli Uffici VI, VII, VIII, IX e X provvedono alla definizione degli organici sulla base del contingente assegnato dall'Ufficio IV.

Art. 4.

Funzioni tecnico - ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.C.M. n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 303

15A02629

DECRETO 18 dicembre 2014.

Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria. (Decreto n. 915).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti

pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico, nonché la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ed in particolare l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerata la necessità di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera h) del predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014 l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo d.P.C.M. n. 98 del 2014, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria;

Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12 novembre e 2 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di seguito denominato USR, di livello dirigenziale generale, con sede in Genova è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.



2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. h), del d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'USR si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR esercita le funzioni attraverso l'Ufficio I di livello dirigenziale non generale, istituito a livello regionale, e attraverso le articolazioni territoriali di cui all'articolo 3.

2. L'Ufficio I (*Affari Generali. Personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del personale dirigenziale e della scuola. Rete scolastica*) esercita, a livello regionale, le competenze di seguito indicate.

Realizzazione degli obiettivi connessi all'esecuzione delle direttive annuali del Ministro, nonché efficace espletamento della connessa attività amministrativa, così come disciplinate da leggi, regolamenti, ordinanze o direttive del Direttore Generale preposto alla struttura. Esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale. Ottimizzazione delle risorse umane per il miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia. Affari generali. Organizzazione e gestione dei servizi generali. Gestione della mobilità regionale, della formazione e dell'aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del lavoro e delle Relazioni Sindacali per il comparto ministeri. Coordinamento degli Uffici dirigenziali della Direzione generale. Reclutamento, l'organizzazione e la gestione dei dirigenti scolastici. Gestione delle pratiche amministrative dei dirigenti. Coordinamento regionale del reclutamento, la mobilità e la gestione del personale docente, educativo e ATA. Gestione regionale delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Relazioni Sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola. Dimensionamento della rete scolastica, per quanto di competenza dello Stato. Edilizia scolastica e prevenzione per la sicurezza degli istituti scolastici. Consulenza contrattuale alle scuole.

Art. 3.

Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'USR si articola sul territorio nei seguenti 4 uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono altresì funzioni di interesse regionale:

Ufficio II (*Ambito territoriale di Genova. Esami di Stato. Scuole non statali*);

Ufficio III (*Ambito territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione*);

Ufficio IV (*Ambito territoriale di La Spezia. Ufficio legale, contenzioso e disciplinare*);

Ufficio V (*Ambito territoriale di Imperia. Gestione risorse finanziarie e strumentali*);

2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

3. Gli Uffici III, IV e V, svolgono altresì, nell'ambito territoriale provinciale di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza. Procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico. Le predette funzioni, in relazione all'Ufficio per l'ambito territoriale di Genova, sono svolte dall'Ufficio IV.

4. Gli Uffici di cui al comma 1 svolgono inoltre le funzioni di interesse regionale di seguito indicate.

Ufficio II: Esami di Stato ed esami per l'esercizio delle libere professioni. Vigilanza sulle scuole straniere della regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie.

Ufficio III: Supporto tecnico e di consulenza per l'attuazione e la capillare diffusione sul territorio regionale della riforma del I e del II ciclo, avvalendosi anche del personale *ex lege* 448/98 in servizio presso l'USR e gli Ambiti Territoriali e attraverso specifici incontri, con-



ferenze di servizio, monitoraggi e apposito materiale fornito dal MIUR. Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti, qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa. Analisi e la valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico ed all'autonomia delle Istituzioni scolastiche. Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione, istruzione e formazione tecnica e professionale, realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore, rapporti scuola-lavoro. Promozione e assistenza a progetti europei e internazionali. Organi collegiali territoriali e delle Istituzioni scolastiche. Attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e delle politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Formazione e aggiornamento del personale scolastico. Consolidamento e l'ampliamento dei rapporti con la Direzione Generale per le relazioni internazionali sui temi e le iniziative di dimensione europea dell'educazione e della formazione. Sviluppo delle collaborazioni interistituzionali e dei relativi processi di coordinamento, al fine di diffondere tutte le iniziative e di promuovere le opportune azioni di sostegno rientranti negli ambiti delle suddette collaborazioni. Coordinamento della fase istruttoria delle attività sulle singole tematiche connesse con l'attuazione dell'offerta formativa e il relativo coordinamento regionale degli Ambiti Territoriali in materia di offerta formativa. Coordinamento della comunicazione istituzionale ed interistituzionale. Gestione del sito web. Rapporti con il sistema informativo, la gestione delle risorse tecnologiche e il supporto al loro utilizzo.

Ufficio IV: Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR. Linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza delle articolazioni territoriali. Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni di maggiore entità. Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'articolo 7, comma 4, lettere *m)* e *o)* del d.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98. Procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fa-

scia, del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali, nonché dei dirigenti scolastici della regione.

Per l'ambito territoriale di Genova, l'Ufficio IV svolge le funzioni di cui al comma 3.

Ufficio V: Programmazione annuale, monitoraggio e verifica delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Regionale. Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazione di bilancio e contabilità economica. Assestamento di bilancio, variazioni compensative per atti amministrativi. Coordinamento degli Uffici di ragioneria dei quattro Ambiti Territoriali. Attività di consulenza e di supporto alle Istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio e analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocatione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Supporto e consulenza all'attività dei Revisori dei conti. Ripartizione, fra i cinque Uffici della Direzione, del fondo unico di Amministrazione al personale amministrativo dell'Ufficio regionale.

Art. 4.

Funzioni tecnico - ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.C.M. n. 98 del 2014, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio 304

15A02630

